

La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni.

Giovanni Zaccaro

La messa alla prova del processo minorile (brevi cenni).

La “messa alla prova” è un istituto già conosciuto nel processo penale a carico di imputati minorenni.

L’art. 28 del dpr 448/88 (che appunto disciplina il rito penale per imputati minorenni) prevede:

- 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione .*
- 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.*
- 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
- 4.*
- 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.*

L'esito positivo della messa alla prova comporta l'estinzione del reato.

Il contenuto del progetto di messa alla prova è disciplinato dall'art. 27 D.Lvo. 272/89 (norme di attuazione del "processo a carico di imputati minorenni"):

1. *Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.*
2. *Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:*
 - a. *le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;*
 - b. *gli impegni specifici che il minorenne assume;*
 - c. *le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;*
 - d. *le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.*
3. *I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.*
4. *Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.*
5. *Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto."*

Le norme **non prevedono limiti all'applicabilità dell'istituto, né ne determinano i presupposti. Non vi sono preclusioni processuali od ipotesi di reato ostative. Non vi sono categorie di imputati escluse a priori**¹.

Ma la giurisprudenza minorile ha bene disegnato la *ratio* della messa alla prova, sempre tenendo conto delle regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile (Regole di Pechino), approvate nel novembre 1985 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che prevedono:

- *“il sistema della Giustizia Minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane e assicurare che la misura adottata sia proporzionale alle circostanze” (art. 5);*
- *il contatto con il sistema giudiziario non deve nuocere al minore (art. 10) e non interrompere il regolare processo evolutivo della sua personalità.*

Dunque, la messa alla prova è la palestra **dove verificare la (conquistata) piena evoluzione positiva della personalità del minore**². Per poterlo fare, non si può che partire dalla consapevolezza del minore circa l'esistenza del reato ed il disvalore del fatto a lui contestato. Invero, solo chi è consapevole di avere commesso qualcosa e che quel qualcosa è avvertito dalla comunità come illecito, può vivere come esperienza formativa quanto gli viene prescritto in conseguenza del proprio agito. Altrimenti, le attività socializzanti e riparative della messa alla prova sarebbe vissute come imposizioni, con evidente svilimento della loro funzione educativa. Ovviamente, coscienza di avere commesso un reato non significa obbligo di confessare il reato,

¹ Per la disciplina dell'istituto si rimanda, anche i ricchi rimandi bibliografici, a M. COLAMUSSI *La messa alla prova*, Cedam 2010.

² Fra le tante massime: *“La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindere dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati”*. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14035 del 07/12/2012 dep. 25/03/2013).

Circa i presupposti: *“Nel processo a carico di imputati minorenni, il giudice, nella valutazione in ordine alla messa alla prova, deve tenere conto di molteplici elementi, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45451 del 22/10/2008 dep. 09/12/2008).

pure di godere della messa alla prova,³ ma una, sia pure larvata, consapevolezza di avere violato l'ordine giuridico, provocando conseguenze dannose o pericolose per altri.

Ulteriore verifica preliminare è quella della reale motivazione del minore a svolgere il percorso di messa alla prova.

Logica (per quanto dolorosa) conseguenza è che la messa alla prova non vada nemmeno sperimentata nel caso di imputati la cui personalità sia oramai definitivamente strutturata in senso negativo, come emerge da plurimi indici: i tanti precedenti penali, il fallimento di precedenti esperienze, l'aver commesso reati nel periodo compreso fra la richiesta di sospensione per "messa alla prova" e l'inizio delle attività, la mancata fattiva partecipazione agli incontri preparatori con gli assistenti sociali del servizio ministeriale (USSM) incaricati di redigere il progetto di messa alla prova.

La casistica dei tribunali minorili ha evidenziato il forte connotato educativo dell'istituto, empiricamente dimostrato anche dalla scarsa recidiva dei soggetti la cui messa alla prova aveva dato esiti positivi⁴.

La messa alla prova per gli adulti.

La proposta di legge n. 331-927-B, approvata in via definitiva dalla Camera il 2 aprile scorso ha previsto l'applicabilità dell'istituto anche nel processo a carico di imputati maggiorenni.

A tale fine, sono stati inseriti gli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater del codice penale, il titolo V bis nel libro V del codice di rito, intitolato "Disposizione in materia di messa alla prova", composto dagli artt. 464 bis e ss., il capo X bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, composto dagli artt. 141 bis e ss.

La messa alla prova consiste nello svolgimento, sotto la supervisione dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna, di condotte dirette a riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nel risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa, nella mediazione con la vittima del reato, nell'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale, nell'osservanza di prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, alla frequentazioni di

³ Anzi, la prassi di taluni uffici di pretendere una piena confessione finisce con il danneggiare l'imputato minorene il quale, pure di essere messo alla prova ed evitare l'*alea* del processo, ammette reati non commessi.

⁴ Importante lo studio statistico condotto da M COLAMUSSI e A MESTIZ *Devianza minorile e recidiva*, Franco Angeli 2012. Lo studio della recidiva dopo la messa alla prova si trova alle pagg. 123 e ss.

locali, nella prestazione di lavori di pubblica utilità per enti pubblici anche locali e per enti privati di assistenza socio sanitaria e di volontariato (per almeno dieci giorni anche non consecutivi, tenendo conto delle inclinazioni del soggetto e senza pregiudicarne le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute).

Tali attività si svolgono al di fuori del procedimento penale. Infatti, appare opportuno precisare che, e piuttosto che di messa alla prova (e di richiesta di messa alla prova), si deve parlare di sospensione del processo per la messa alla prova (e di sospensione del processo per messa alla prova). In tale modo si esprime espressamente il legislatore; del resto, che si tratti di un incidente, nella più ampia vicenda processuale, lo dimostrano le norme che prevedono la possibilità ex art. 464 sexies cpp di assumere solo le prove “non rinviabili” e le prove utili per il proscioglimento dell'imputato⁵ nonché la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 168 ter cp⁶. Considerati i tempi ragionevolmente lunghi che passeranno fra la richiesta di sospensione per messa alla prova, l'assunzione delle informazioni necessarie per decidere sulla richiesta, l'elaborazione di un programma per la messa alla prova, previa verifica degli enti dove svolgere l'attività di volontariato ed i lavori pubblici, sarebbe stato più opportuno prevedere la sospensione dei termini prescrizionali dal momento della richiesta e non dal successivo momento dell'inizio della messa alla prova, proprio al fine di scoraggiare la strumentalizzazione della richiesta con finalità dilatorie.

Il progetto di messa alla prova, elaborato dall'ufficio dell'esecuzione penale esterna, deve essere allegato alla richiesta rivolta all'autorità giudiziaria. A tale fine, l'art. 141 bis disp att cpp prevede la possibilità per il pm, anche prima di esercitare l'azione penale, di avvisare l'interessato della facoltà di ricorrere all'istituto. In tale modo, chi intende beneficiare dell'istituto può già attivarsi per individuare le attività da svolgere. In realtà, come accade nella pratica del processo minorile, sarà difficile che il progetto venga elaborato prima che la questione venga sollevata in sede giudiziaria; proprio per questo, il legislatore ha previsto che sia sufficiente allegare all'istanza la semplice richiesta di elaborazione di un progetto. Rimane auspicabile che i progetti vengano redatti per tempo, in un momento vicino alla commissione del reato (per meglio rimediare agli effetti e

⁵ Qui il legislatore sembra richiamare, rispettivamente, gli stessi presupposti per l'assunzione di prove non rinviabili, ancora prima del dibattimento, ex art. 467 cpp e di prove decise per il proscioglimento dell'imputato, pure pendendo perizia per l'accertamento della sua capacità processuale, ex art. 70, II co. cpp

⁶ Nulla viene precisato a proposito di sospensione dei termini di fase delle misure cautelari, ma circa la compatibilità fra misura cautelare e messa alla prova cfr. *supra*.

risarcire più adeguatamente la vittima) e prevedendo attività il più possibile adeguate alle qualità personali ed alle condizioni di vita dell'imputato.

La richiesta di sospensione deve essere promossa dall'interessato personalmente o da un procuratore speciale.

Il termine per proporla ricalca quello per l'applicazione della pena su richiesta delle parti: fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, oppure ancora entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1, c.p.p. se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, o con l'atto di opposizione, nel procedimento per decreto.

La procedura per l'accoglimento o meno della richiesta appare diversa a seconda se pendano ancora le indagini preliminari o se l'azione penale sia già stata esercitata. Anche qui sono evidenti le analogie con il procedimento per l'applicazione della pena.

Qualora la richiesta avvenga nel corso delle indagini (art. 464 ter cp), il giudice trasmette gli atti al pm perché esprima il suo "consenso" o "dissenso" (che devono essere succintamente motivati ed espressi contestualmente all'elevazione dell'imputazione) entro cinque giorni.

Se il pm esprime il "consenso", il giudice decide ai sensi dell'art. 464 quater cp (sul quale si tornerà a breve), ossia in udienza, evidentemente per sentire anche la persona offesa.

In caso di "dissenso" del pm, che in tale caso ha l'ulteriore onere di dovere "enunciarne le ragioni", se il giudice rigetta la richiesta, l'interessato la può riproporre entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, quando il giudice – se la riterrà fondata- potrà provvedere ex art. 464 quater cp.

La dizione della norma non è felice soprattutto in relazione al valore da dare all'opinione espressa dal pm in ordine alla richiesta. L'utilizzo dei termini "dissenso/consenso" sembra suggerire un negozio processuale così come avviene in caso di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari. Tuttavia, la circostanza che, nonostante il dissenso del pm, la richiesta possa essere riproposta ed accolta dal giudice, impone di **preferire la tesi che il dissenso del pm possa essere superato dal giudice, sia pure in udienza.**

Tale soluzione, conforme al rito minorile nel quale il pm si limita ad esprimere un parere non vincolante, è suffragata anche dall'art. 464 quater cp che disciplina le ipotesi in cui la proposta

avvenga in udienza (o sia riproposta in udienza). In tali casi, il giudice si limita a “sentire” le parti e la persona offesa (eventualmente convocata in un’apposita udienza camerale). E’ evidente che, in tale caso, si tratti di mero parere. Del resto, l’unica sanzione processuale prevista dal VII comma è quella della facoltà per la persona offesa di impugnare l’ordinanza di ammissione della mezza alla prova, qualora non abbia avuto avviso dell’udienza o, pur essendo comparsa, non sia stata sentita. Ne discende che la persona offesa deve essere citata per l’udienza e deve essere sentita solo se compare ma che il suo parere non è vincolante.

Il giudice, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento “allo stato degli atti”, decide con ordinanza la sospensione del procedimento per consentire la messa alla prova, quando, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cp, il progetto apparirà idoneo e riterrà che l’interessato non commetta nuovi reati.

Al fine della decisione, il giudice può richiedere informazioni alla polizia giudiziaria, ai servizi sociali ed agli enti pubblici. Si tratta di informazioni che esulano dalla contestazione penale ed invece afferiscono alle condizioni socio economiche dell’interessato, alla condotta di vita, alla situazione familiare, senza altro utili a verificare la congruità e fattibilità del progetto proposto. Un onere istruttorio a carico del giudice che meglio potrà essere assolto qualora si doti di una penetrante capacità di delegare indagini socio economiche e personologiche, funzione finora sconosciuta al giudice ordinario. La previsione che tali notizie siano subito portate a conoscenza del pm significa che esse debbano essere richieste prima ancora di acquisire il concerto del pm e che su di esse il pm ed il difensore dell’imputato possano interloquire. Addirittura, il giudice, per meglio verificare la motivazione del richiedente, può disporre la comparizione. Potrebbe sorgere il dubbio se la necessità di saggiare la fondatezza della richiesta legittimi il giudice a disporre l’accompagnamento coatto dell’imputato⁷, sacrificando il suo diritto a rimanere assente dal processo (ma abbiamo premesso che si tratta di una fase incidentale rispetto a quella processuale penale) oppure l’espressione del termine comparizione (utilizzando nel codice in caso di presenza spontanea dell’imputato) significhi solo che il giudice può invitare l’interessato a rappresentare personalmente la sua richiesta. Tale seconda ipotesi è sicuramente preferibile anche perché in tale senso è sempre stata interpretata l’identica disposizione prevista dall’art. 446 V co cpp nel caso di richiesta di applicazione della pena. Anche sulla base delle notizie acquisite, il giudice dovrà fissare la durata

⁷ E’ bene ricordare che l’art. 31 dpr 448/88 prevede la possibilità di disporre l’accompagnamento coatto per l’imputato minorenni.

della messa alla prova (fino ad un anno od a due anni, a seconda del titolo di reato), potrà integrare il progetto, fissare termini e modalità (comunque sempre modificabili) per lo svolgimento delle diverse attività, addirittura rateizzare il versamento delle somme dovute per il risarcimento del danno. Anche qui, si chiede al giudice ordinario un'inedita capacità di modulare il trattamento dell'imputato in messa alla prova, tenendo conto della sue condizioni personali, dell'opinione della persona offesa, del contesto sociale in cui opera.

Decorso il periodo di sospensione, qualora la prova abbia dato esito positivo, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato. A tale fine si avvale della relazione sulle attività svolte, redatta dall'ufficio per l'esecuzione penale. La sentenza è pronunciata in udienza, della cui fissazione deve essere dato avviso, oltre che al pm ed all'imputato, anche alla persona offesa. Rimangono però efficaci le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Si pensi, ad esempio, all'ampia casistica prevista dal legislatore: dalla sospensione della patente di guida all'ordine di demolizione dei manufatti abusivi. Rispetto a tali "sanzioni amministrative disposte dal giudice penale" si aprono le (oramai consuete) questioni di coerenza con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di misure afflittive, disposte dal giudice penale, nel corso di un processo penale, pure non essendo stato accertato un reato (anzi essendo stato dichiarato estinto).

Qualora, invece, la prova abbia avuto esito negativo, il giudice (evidentemente sempre in udienza) con ordinanza dispone che il processo riprenda. Si tornerà nella fase processuale pendente al momento della sospensione. Tuttavia, il periodo di prova sarà considerato come "presofferto" in caso di eventuale condanna, secondo il criterio di ragguglio di cui all'art. 657 bis cpp.

La sospensione per messa alla prova può essere revocata qualora l'interessato: commetta gravi e reiterate trasgressioni al programma di trattamento, rifiuti di prestare il lavoro di pubblica utilità, commetta- durante il periodo di prova- un nuovo delitto non colposo od un reato della stessa indole di quello per il quale si procede (art. 168 quater cp). La revoca della sospensione avviene con ordinanza, resa dopo un'udienza camerale della quale deve essere dato avviso al pm, all'imputato, alla persona offesa. Anche in tale caso il processo riprende dal punto in cui si era interrotto (art. 464 octies cpp).

Non è prevista la facoltà, in caso di esito dubbio della prova, di prorogare la messa alla prova, come spesso accade nell'esperienza minorile. Tuttavia, a fronte di andamento altalenante della messa alla prova, si ritiene che la sospensione possa essere prorogata, per meglio verificarne l'esito, sempre rispettando i termini massimi previsti dalla legge.

La sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è equiparabile ad una sentenza di condanna: così si è sempre espressa la giurisprudenza di legittimità in materia minorile⁸.

Ne consegue che chi abbia positivamente concluso la prova assumerà le vesti di testimone assistito nei procedimenti a carico dei correi o nei procedimenti per reati connessi. Dunque, dovrà essere avvisato della facoltà di non deporre se nel processo a suo carico aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione.

Ulteriore conseguenza (foriera di ulteriori problemi organizzativi per i tribunali) è che il giudice che adotti una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova diventa incompatibile nei procedimenti a carico dei coimputati.

A differenza delle ipotesi a carico di imputati minorenni, la messa alla prova per i maggiorenni trova alcuni limiti.

Il primo è quello, già esaminato, relativo ai termini entro i quali deve essere chiesto.

Altri attengono al titolo di reato ed alla qualità dell'imputato.

Può essere messo alla prova solo l'imputato di reati puniti **con la sola pena edittale pecuniaria⁹ o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni**, sola, congiunta od alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitto di cui all'art. 550 II co cpp (art. 168 bis cp). La circostanza che il legislatore si riferisca solo agli imputati non esclude dal novero gli indagati, come chiarisce l'art. 464 ter cpp che disciplina la richiesta di sospensione per messa alla prova durante le indagini preliminari. Non è chiarito se la contestazione di aggravanti o di più reati in continuazione fra loro incida negativamente sull'ammissibilità della messa alla prova. Se ne può derivare la circostanza (più favorevole al reo) che rilevi solo la pena prevista per la fattispecie base e per il reato più gravi fra quelli contestati.

Non possono goderne, invece,

- chi ne abbia già beneficiato (infatti, può essere concessa solo una volta ex art. 168 bis IV comma cp);

⁸ Si veda Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7964 del 29/01/2013 dep. 19/02/2013.

⁹ Si badi che la stessa legge che ha introdotto la messa alla prova ha anche delegato al Governo la trasformazione in illecito amministrativo di quasi tutti i reati puniti solo con la pena pecuniaria.

- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 cp (esclusi dall'art. 168 bis ultimo comma cp
- chi, essendo stato ammesso, abbia fallito la prova o abbia subito la revoca dell'ordinanza di ammissione (ex art. 464 novies cpp).

Nessuna espressa preclusione vi è qualora il richiedente sia attinto da misura cautelare personale.

Tuttavia, ragioni pratiche e sistematiche inducono a ritenere che la messa alla prova siano incompatibile con il regime cautelare. Invero, per svolgere le attività di cui al progetto, appare fondamentale che l'interessato sia libero. Del resto, la messa alla prova presuppone la prognosi favorevole rispetto all'imputato, che si ritiene non commetterà altri reati; tale giudizio è evidentemente incompatibile con la permanenze delle esigenze cautelari, solitamente sottese alla misura.

La necessità che l'imputato sperimenti la riconciliazione con la persona offesa impone una sua sostanziale ammissione di colpevolezza, altrimenti difficilmente potrà procedere alla mediazione, essendo al contrario convinto della sua innocenza.

La condotta richiesta per la prova presuppongono una piena capacità di intendere e volere, soprattutto per l'impegno che le attività riparative e conciliative richiedono.

Tuttavia, si tratta di "preclusioni" non espresse, il cui effettivo rilievo ostativo alla messa alla prova dovrà essere valutato, volta per volta, dal giudice, con l'ausilio degli uffici per l'esecuzione penale.

Alla ricerca della ratio dell'istituto.

Da quanto fin qui esposto emergono evidenti le differenze fra la messa alla prova per gli imputati minorenni e quella per gli imputati maggiorenni¹⁰.

Lo scopo dell'istituto minorile è fondamentalmente educativo e socializzante. Non vi sono preclusioni soggettive (a seconda delle qualità dell'imputato) od oggettive (a seconda del titolo di reato ascritto) e la richiesta può avvenire in qualsiasi fase processuale, anche in grado di appello appunto perché l'obiettivo è sostenere il giovane imputato nel percorso di formazione della sua personalità.

Al contrario, il legislatore ha stabilito rigide preclusioni processuali per l'ammissione alla prova dei maggiorenni ed ha escluso i reati sanzionati in modo più severo.

¹⁰ Devo alcune delle considerazioni che seguono alle stimolanti riflessioni inviate da Leonardo Tamborini, in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, sulla mailing list "Penale MD".

Sono evidenti le similitudini con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ed appare chiaro che **lo scopo perseguito è quello puramente deflattivo**: eliminare procedimenti per i reati meno gravi, risparmiando la celebrazione di dibattimenti “costosi” in termini di tempo e risorse (infatti, la messa alla prova si può chiedere solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), anticipare l'esecuzione penale, sostituendo le pene detentive con le attività trattamentali e socialmente utili (come emerge dalla norma che prevede la fungibilità fra periodo di messa alla prova e futura eventuale condanna).

Tuttavia, si dubita che lo scopo deflattivo possa essere raggiunto.

In primo luogo, la limitazione della messa alla prova ai soli reati meno gravi rende poco “appetibile” l'istituto. Invero, i limiti edittali massimi dei reati per i quali è concedibile la messa alla prova sono quelli dei reati per i quali più spesso matura la prescrizione o comunque, in caso di condanna, la pena potrà essere sospesa o sostituita con una misura alternativa alla detenzione. Allora appare probabile che l'imputato “medio” preferirà, invece di impegnative messe alla prova, rischiare la condanna soprattutto se la sospensione condizionale della pena, come frequentemente accade, non è condizionata ad attività riparative o risarcitorie o le attività integranti le misure alternative alla detenzione sono assai meno impegnative (come recenti casi di cronaca suggeriscono) di quelle che sarebbero oggetto della prova.

Le attività processuali previste per l'applicazione dell'istituto non sono di poco conto e dunque non rappresentato un “risparmio” di lavoro per gli operati uffici giudiziari penali. Si pensi alla necessità di coinvolgere la persona offesa, con l'onere che, sin dalla fase di indagine, venga identificata correttamente con indicazione del luogo ove dovrà ricevere avviso delle udienze relative alla messa alla prova.

Si pensi al coinvolgimento degli uffici dell'esecuzione penale ma anche dei servizi sociali e sanitari, oltre che degli enti di volontariato, con i quali il giudice dovrà cominciare a dialogare nella fase preparatoria della messa alla prova, in quella esecutiva ed in quella finale.

Si pensi al numero di udienze camerale che dovranno essere fissate, con avviso anche alla persona offesa. Due sono obbligatorie: quella per decidere sulla sospensione del procedimento e quella per la verifica dell'esito della prova. Ma potrà capitare di dovere fissare udienze per modificare le attività da svolgere oppure per decidere su istanze di revoca della sospensione per condotte irregolari dell'arrestato. Al fine di evitare faticose procedure di notifica, appare dunque opportuno che il giudice, con l'ordinanza che sospende il procedimento per la messa alla prova, fissi già

un'udienza di verifica intermedia (appunto per meglio modulare il trattamento o, nel caso, revocare la sospensione) e l'udienza di verifica finale (al fine di dichiarare estinto il reato o procedere con il processo ordinario).

Mettere alla prova la messa alla prova¹¹.

L'adozione della messa alla prova rappresenta una scommessa importante, che prova a valorizzare i temi della **mediazione penale** e della **giustizia riparativa**, anche per dimostrare che il sistema penale italiano può funzionare anche oltre il binomio accertamento della responsabilità-sanzione detentiva.

Il successo dell'esperimento potrà essere di stimolo per allargare il novero dei reati per i quali è ammesso l'istituto e, solo in tale caso, rappresentare un valido strumento per la diminuzione del carico carcerario.

Ma potrà funzionare solo qualora vi sia un impegno diffuso.

I giudici italiani non dovranno diffidare dell'istituto e dovranno adottare le modalità operative più idonee a superare alcune macchinosità.

In particolare, è auspicabile che il pm avverta, già con l'informazione di garanzia, della possibilità di rivolgersi all'ufficio dell'esecuzione penale per predisporre un progetto di messa alla prova; in tale modo, il progetto sarà pronto, prima ancora che la richiesta di sospensione venga avanzata al giudice, con evidente risparmio di tempo.

Sono auspicabili protocolli con gli uffici dell'esecuzione penale, i servizi sociali territoriali, gli enti di volontariato per individuare progetti standard ed attività "tipo", in modo da velocizzare la fase della redazione del progetto e dell'avallo giudiziario successivo nonché rendere conoscibile "a priori" quale attività viene valutata adeguata dall'autorità giudiziaria e quale non.

E' auspicabile che avvocatura e magistratura discutano insieme dell'istituto e delle sue potenzialità. Tanto al fine di evitare domande di sospensione puramente esplorative, a fronte della mancanza di reale motivazione da parte dell'imputato, facendo così inutilmente sprecare risorse umane per la redazione di progetti, che mai saranno seguiti. Ma anche di evitare che i giudici, a fronte della

¹¹ Speranze e dubbi sull'istituto erano già state evidenziate, sulla base del disegno di legge poi approvato, da R DEVITO in *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, Questione Giustizia, Franco Angeli Editore, 6/13.

domanda, concedano sempre e comunque la sospensione per messa alla prova, senza una seria valutazione del progetto e dell'imputato, con altrettante spreco di tempo e di risorse.

Ma è altrettanto importante che il potere esecutivo faccia la sua parte, potenziando il sistema dell'esecuzione penale esterna (vero fulcro della messa alla prova come dimostra l'art. 141 ter disp att cpp) ben oltre le riforme "a costo zero" alle quali siamo stati abituati.

Solo un maggiore numero di personale, motivato e formato, potrà assorbire la massa di lavoro che, inevitabilmente, ricadrà sull'amministrazione della giustizia, qualora la messa alla prova non venga svolta in modo ottuso o burocratico.

Sarà necessario diffondere la cultura della mediazione penale e della giustizia ripartiva, istruire i servizi sociali territoriali, spiegare il senso dell'istituto alle vittime dei reati che vedono i loro aguzzini sfuggire al processo, selezionare i lavori di pubblica utilità, immaginare forme di controllo efficaci ma non invasive per chi è sottoposto alla messa alla prova, trovare forme di comunicazione rapida ma esaustiva fra i diversi soggetti coinvolti nella messa alla prova (autorità giudiziaria, imputato, servizi ministeriali, servizi sociali).

Venticinque anni di pratica minorile sono a disposizione di chi vorrà "mettere alla prova" la "messa alla prova".